

Roma, 21 aprile 2026

NOTIZIARIO N. 30

AGENZIA ENTRATE, INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE: DEMOTIVAZIONE ED EFFETTO TAFAZZI ALL'ORIZZONTE.

NO a rischi e responsabilità senza remunerazione.

Nonostante siano trascorsi alcuni giorni continuiamo a non comprendere le ragioni della modifica introdotta con la delibera n. 17 del 2 aprile 2026, evidentemente per i dubbi di conformità alle norme e alla loro *ratio*. Anzitutto, la delibera introduce un criterio di calcolo dell'incentivo che non trova fondamento nell'art. 45 del d.lgs. 36/2023 posto che la norma fa riferimento all'intero importo posto a base di gara e non alla sola quota eccedente una determinata soglia. Il meccanismo previsto dalla delibera — 0,3% solo sulla parte eccedente euro 500.000,00 — **introduce invece una compressione artificiosa dell'incentivo che non è prevista dal legislatore.**

Inoltre, il nuovo Codice degli Appalti ha ampliato l'ambito applicativo degli incentivi anche a servizi e forniture e la formulazione dell'art. 45 parla genericamente di "*singole procedure di affidamento*". La relazione del Consiglio di Stato al Codice ha anche chiarito che gli incentivi spettano negli affidamenti diretti e che non è necessario individuare una soglia minima al di sotto della quale escluderli. Questo significa che una disciplina interna che, di fatto, depaupera l'istituto per tutte le procedure inferiori o appena superiori alla soglia rischia di porsi in contrasto con la *ratio* del Codice.

Infine, ricordiamo che l'incentivo in oggetto ha natura accessoria e premiale, ma deve comunque essere adeguato all'impegno, alle responsabilità e alla complessità dell'attività svolta da RUP, DEC, direttori dei lavori, verificatori, collaudatori e altri tecnici coinvolti. Una percentuale pari allo 0,3% applicata soltanto alla quota eccedente euro 500.000,00 produce in molti casi importi irrisori e non coerenti con il livello di responsabilità richiesto. Ciò rischia di "mortificare" le professionalità tecniche interne, anziché valorizzarle. La giurisprudenza amministrativa e contabile ha più volte chiarito che i criteri di riparto degli incentivi devono essere:

- ragionevoli;
- proporzionati;
- coerenti con la complessità delle attività;
- adeguatamente motivati;
- conformi ai principi di buon andamento e imparzialità ex art. 97 Cost.

Una misura uniforme dello 0,3%, per di più applicata soltanto alla differenza oltre soglia, rischia invece di trasformarsi in un automatismo rigido e disincentivante, senza alcuna graduazione rispetto alla complessità effettiva delle procedure.

A prescindere dai nostri dubbi giuridici, vi è anche **un ulteriore aspetto da considerare: l'Agazia rischia di non trovare professionalità disponibili nelle gare di appalto. Infatti, eccezion fatta per il RUP che non può esimersi una volta individuato, l'incarico di DEF, di Direttore dei Lavori, ecc, può essere rifiutato dai colleghi. Il dubbio più che fondato è: chi gestirà le gare?** Si corre il serio rischio di vanificare l'altra finalità della norma ovvero realizzare risparmi di spesa, visto che l'importo da destinare a titolo di incentivo viene calcolato e inserito nelle somme stanziare per la singola gara. **Se l'Agazia non dovesse individuare le persone con adeguata professionalità e competenza al proprio interno dovrà rivolgersi "altrove" e pagare compensi per il servizio reso? Sinceramente vediamo materializzarsi sullo sfondo della vicenda la figura indimenticabile di Tafazzi, esempio universalmente riconosciuto di una delle più alte forme di autolesionismo.**

Oggettivamente, e riprendendo l'esempio precedente, accantonare 300,00 euro in gare da 600.000,00 da suddividere tra RUP, DEF, Direttore Lavori, ecc. non rende allettante assumersi responsabilità e rischi connessi. Non possiamo dare torto ai tanti colleghi interessati e oggi disorientati dalla delibera.

Dopo il nostro precedente notiziario sull'argomento, infatti, siamo stati sommersi dai commenti dei lavoratori, sempre più delusi e amareggiati dal comportamento dell'Agazia. Ci teniamo a ribadire, visti gli scomposti comunicati sindacali altrui, che la novella introdotta dalla delibera del comitato di gestione riguarda il nuovo regolamento da applicarsi dal 2024 in poi, lasciando immutate le percentuali in precedenza individuate. Ma questo non allevia l'amaro in bocca. **Come FLP continueremo il *pressing* per far cambiare idea all'amministrazione, in quanto oltre a mortificare le persone, con la delibera "incriminata" si rischia la paralisi degli appalti e l'incremento dei costi.**

La Segreteria Nazionale FLP Ecofin – Agenzie Fiscali